



Sent. 83/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30510 del registro di segreteria, proposto da S. R. nato
a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in
Omissis (Omissis), Via Omissis C.F. Omissis ai fini del presente atto
elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Isabella Rago (C.F.
RGASLL7IM46G53 5I; fax: 0523.320836; pec:
ragoisabella@ordineavvocatipc.it), in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 30, che
lo rappresenta e difende unitamente e congiuntamente con l'Avv. Stabilito
Gualtiero Ferrari del Foro di Verona (Abogado iscritto al n. 1140 dell'Illustre
Colegio des Abogados di Lorca — Spagna) in virtù di delega in calce al
ricorso

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.
80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio
(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S. con
atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 23 gennaio 2023, rep. 37590, racc.
7131, allegata in copia alla memoria di costituzione) dall'avv. Giulio Peco

	(cod. fisc. PCEGLI68S08F704N) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto	
	Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O) e, con gli avvocati medesimi,	
	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e	
	G. Savarè, n. 1 nonché all'indirizzo di pec	
	avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it.	
	Per il ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico	
	definitivo con sistema retributivo tenendo conto di un periodo di	
	ricongiunzione per contributi versati come artigiano apprendista.	
	FATTO	
	Il ricorrente, in data 30 giugno 2023, ha proposto ricorso chiedendo a questo	
	Giudice di accertare e per l'effetto, dichiarare <i>«il diritto del ricorrente alla</i>	
	<i>riliquidazione della pensione in godimento in base al sistema retributivo, con</i>	
	<i>referimento all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1</i>	
	<i>gennaio 2012. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti,</i>	
	<i>dovranno essere riconosciuti al ricorrente gli interessi nella misura legale e</i>	
	<i>la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo</i>	
	<i>eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dalla</i>	
	<i>data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Spese e competenze</i>	
	<i>rifusi».</i>	
	L'INPS si è costituita in giudizio in data 4 gennaio 2024 concludendo come	
	segue: <i>«A. quanto alla ricongiunzione, dichiarare il difetto di legittimazione</i>	
	<i>passiva dell'I.N.P.S. e in subordine respingere il ricorso; B. quanto alla</i>	
	<i>pensione, respingere il ricorso; C. in via istruttoria, ove la contestazione di</i>	
	<i>parte ricorrente di aver non accettato la ricongiunzione fosse sollevata in</i>	
	<i>corso di causa e non fosse ritenuta – come deve – tardiva, l'Istituto fa istanza</i>	
	2	

	<i>di ordinare alla Guardia di finanza (peraltro legittimata passiva in punto di</i>	
	<i>ricongiunzione) l'esibizione o il deposito in copia della prova di notifica e di</i>	
	<i>accettazione; D. con vittoria di spese e onorari di causa».</i>	
	All'udienza del 17 gennaio 2024, il difensore del ricorrente, dopo aver	
	richiamato l'attenzione sul documento n. 3 allegato al ricorso (ossia, l'estratto	
	contributivo del ricorrente dal quale emerge il versamento di contributi come	
	apprendista artigiano) ha chiesto la concessione di un rinvio della trattazione	
	della causa al fine di poter verificare l'esistenza di eventuali documenti	
	cartacei presso l'Inps di Nuoro dai quali potesse emergere l'avvenuto	
	riconoscimento della ricongiunzione.	
	In assenza di opposizione dell'INPS alla concessione del rinvio, il Giudice ha	
	disposto il rinvio della causa all'udienza del 15 maggio 2024.	
	Con nota del 15 aprile 2024, il ricorrente ha depositato nuovamente copia del	
	modello TR C/01 BIS rilasciato dalla sede Provinciale INPS di Nuoro in data	
	26/08/1997.	
	Con memoria del 10 maggio 2024, il ricorrente ha ribadito che il calcolo	
	dell'anzianità contributiva del ricorrente, alla data del 31.12.1995, dovesse	
	<i>«essere determinata, in anni diciotto, con diritto del medesimo alla</i>	
	<i>riliquidazione della pensione in godimento in base al sistema retributivo, con</i>	
	<i>riferimento all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1</i>	
	<i>gennaio 2012 (alla luce della riforma di cui al decreto Salva Italia)».</i> Pertanto,	
	insiste affinché gli venga riconosciuto <i>«il trattamento di quiescenza in via</i>	
	<i>definitiva con applicazione del sistema retributivo».</i>	
	All'odierna udienza del 15 maggio 2024, l'avv. Rago si è riportata alla	
	memoria testè richiamata insistendo nell'accoglimento del ricorso.	
	3	

	L'avv. Schettino si riporta alla memoria in atti insistendo per le eccezioni di	
	decadenza formulate in sede di costituzione.	
	DIRITTO	
	L'odierno contendere ha ad oggetto la richiesta di ricalcolo della pensione del	
	ricorrente tenendo conto della ricongiunzione per il periodo contributivo che	
	il medesimo afferma di aver maturato come apprendista artigiano	
	(specificatamente, n. 37 settimane dal 22.04.1980 al 31.12.1980 e n. 52	
	settimane dal 1.01.1981 al 31.12.1981).	
	Come recentemente ricordato dalla Giurisprudenza contabile «la	
	ricongiunzione, disciplinata dalla legge n. 29/1979, è una facoltà riconosciuta	
	ai lavoratori allo scopo di assicurare loro il diritto ad ottenere un'unica	
	pensione calcolata sulla base di tutti i contributi effettivamente versati. Essi,	
	pertanto, possono chiedere che tutti i contributi relativi a periodi lavorativi	
	maturati in diversi settori siano unificati presso un'unica gestione» (C. conti,	
	sez. giur. Toscana, sent. n. 342 del 6 novembre 2023).	
	Più nello specifico, «nel caso di ricongiunzione, i contributi vengono	
	materialmente trasferiti dalla gestione ove erano stati versati alla gestione	
	ove viene operato il ricongiungimento, che eroga così un'unica pensione	
	commisurata all'intero periodo» (Cass. Sez. Lav. n. 20425/2010).	
	Il ricorrente espone di essere stato collocato in quiescenza con il sistema misto	
	con decorrenza 21 dicembre 2020. Il medesimo, nel ruolo di militare della	
	Guardia di Finanza, aveva presentato, all'Inps di Nuoro (all'epoca	
	territorialmente competente), istanza di ricongiunzione di periodi di	
	contribuzione generale.	
	4	

	Questo Giudice osserva che non è in contestazione tra le parti che l’istanza di	
	ricongiunzione (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione dell’INPS) sia	
	stata presentata dal sig. S. in data 08/07/1997 al competente Comando Guardia	
	di Finanza e che, quest’ultimo, l’avesse definita con decreto Omissis del	
	18/06/1998 (doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione dell’INPS).	
	Con il decreto n. Omissis, l’INPS di Nuoro ha riconosciuto la ricongiunzione	
	del periodo contributivo di 2 anni e 7 giorni (doc. n. 2 allegato al ricorso),	
	mentre non veniva ammessa la ricongiunzione per altri periodi contributivi	
	che il ricorrente afferma di aver maturati come apprendista artigiano	
	(specificatamente, n. 37 settimane dal 22.04.1980 al 31.12.1980 e n. 52	
	settimane dal 1.01.1981 al 31.12.1981).	
	Detto ciò ai fini della ricostruzione della documentazione in atti, deve	
	osservarsi che innanzi a questo Giudice si radica la giurisdizione	
	limitatamente al calcolo del <i>quantum</i> della pensione spettante al ricorrente	
	sulla scorta della ricongiunzione riconosciuta dall’Amministrazione di	
	appartenenza.	
	Conseguentemente, come emerge dall’esame della documentazione in atti,	
	deve darsi atto che con il decreto n. 1603 del 18/06/1998 adottato dal	
	Comando Guardia di Finanza di Como (doc. n. 4 allegato alla memoria di	
	costituzione dell’INPS) è stata riconosciuta la ricongiunzione dei seguenti	
	periodi assicurativi: n. 37 settimane dal 22.04.1980 al 31.12.1980 e n. 52	
	settimane dal 1.01.1981 al 31.12.1981. Tra l’altro, come testualmente	
	riportato nel documento da ultimo richiamato, il competente Comando	
	Guardia di Finanza, nel definire l’istanza di ricongiunzione, ha richiamato	
	espressamente il modello TR C/01 BIS rilasciato dalla sede Provinciale INPS	
	5	

	di Nuoro in data 26/08/1997 (documento, prodotto dal ricorrente e sul quale non c'è contestazione).	
	Il difensore del ricorrente, nel corso delle udienze del 17 gennaio e del 15 maggio 2024, ha eccepito che nella domanda di ricongiunzione presentata, in data 08/07/1997 al competente Comando Guardia di Finanza, si chiede « <i>ai sensi dell'art. della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la ricongiunzione dei periodi assicurativi giacenti presso la sede Provinciale INPS di Nuoro</i> » e che, quindi, la stessa sottintenderebbe la richiesta di ricongiunzione di “tutti” i contributi, ossia anche quelli versati come apprendista artigiano.	
	Tuttavia, come detto in precedenza, non rientra nella giurisdizione di questo Giudice valutare la legittimità del provvedimento del decreto n. Omissis del 18/06/1998 adottato dal Comando Guardia di Finanza di Como, all'epoca dei fatti debitamente notificato all'istante. Né rispetto alla legittimità del provvedimento di ricongiunzione sussiste la legittimazione passiva dell'ente previdenziale, trattandosi di un provvedimento di competenza dell'Amministrazione datrice di lavoro.	
	Si aggiunga che il ricorrente non ha nemmeno allegato il fatto di aver presentato una seconda domanda di ricongiunzione (per detti periodi contributivi) entro l'ultimo giorno di servizio che è pacifico essere stato il 20 dicembre 2020.	
	Dunque, alla luce della documentazione in atti emerge che la domanda di ricongiunzione del periodo contributivo che il ricorrente afferma di aver maturato come apprendista artigiano (specificatamente, n. 37 settimane dal 22.04.1980 al 31.12.1980 e n. 52 settimane dal 1.01.1981 al 31.12.1981) non trova corrispondenza del decreto n. Omissis del 18/06/1998 adottato dal	
	6	

[illegible]